



Scuola Medica Salernitana

Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - Salerno

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


N. 473 del 07.05.2014

UOC PROPONENTE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: Approvazione Regolamento in materia di incompatibilità ed autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali.

La presente deliberazione si compone di n. ro 4 pagine e n. 1 allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il Servizio Pubblico.

IL DIRETTORE PROPONENTE: Dott. Renato Savastano 


Il Direttore della UOC "Gestione Economica-Finanziaria attesta la regolarità contabile del presente atto.


Voce e codice del Conto Economico su cui si imputa la spesa				
VOCE	CODICE	SPESA	BUDGET INIZIALE	BUDGET RESIDUO
		€.	€.	€.

Li, _____

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
Dr. Ferdinando Martino
IL DIRIGENTE
Dot. Michelangelo Chiacchio


PARERI EX ART. 3 DLGS. 502/92 E S.M.I.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Salvatore Guetta


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Domenico Della Porta


IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Approvazione Regolamento in materia di incompatibilità ed autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali.

RICHIAMATA

- la precedente deliberazione n. 277 del 02.07.2007 relativa all'oggetto;

VISTO

- il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO

- che con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" è stato modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/01 che prevede nuovi e diversi adempimenti in materia di conferimento e autorizzazione allo svolgimento da parte dei pubblici dipendenti di incarichi extra istituzionali sia a titolo gratuito che retribuiti;

DATO ATTO

- della conseguente necessità di dettare nuove disposizioni regolamentari in tema di comunicazione/autorizzazione allo svolgimento di incarichi anche ai fini del corretto e tempestivo assolvimento da parte dell'U.O.C. Affari Generali dell'obbligo informativo nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica;

LETTO

- il Codice di Comportamento e il Piano Triennale della prevenzione della corruzione adottati in bozza con Deliberazione n. 303 del 19.03.2014;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

PROPONE

Per le motivazioni indicate innanzi e che qui si intende integralmente riportate:

- 1) di approvare il nuovo testo del regolamento aziendale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
- 2) di incaricare dell'esecuzione della presente l'U.O.C. Affari Generali;
- 3) di revocare tutte le disposizioni in materia, in contrasto con il regolamento di cui trattasi;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, provvisoriamente esecutivo, nelle more delle procedure di affissione.

IL DIRETTORE PROPONENTE

Dott. Renato Savastano



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n. 541 del 09/12/2013 e D.C. n. 470 del 12/12/2013;

LETTA E VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della UOC Affari Generali Dott. Renato Savastano;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il Servizio Pubblico;

ACQUISITI i pareri favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata nei termini e per l'effetto:

- 1) di approvare il nuovo testo del regolamento aziendale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
- 2) di incaricare dell'esecuzione della presente l'U.O.C. Affari Generali;
- 3) di revocare tutte le disposizioni in materia, in contrasto con il regolamento di cui trattasi;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacali ai sensi della normativa vigente;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, provvisoriamente esecutivo, nelle more delle procedure di affissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani



SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO

DELL'AZIENDA, DAL GIORNO 07.05.2014.

Salerno, 07.05.2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG

A. Brucchi



Azienda Ospedaliera Universitaria

OO.RR. "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - Salerno

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN
MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ' E
AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI**

Premessa

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si è reso conseguentemente necessario dettare nuove disposizioni regolamentari in tema di comunicazione/autorizzazione allo svolgimento di incarichi anche al fine del corretto e tempestivo assolvimento da parte dell'U.O.C. Affari Generali dell'obbligo informativo nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente della Azienda Ospedaliero - Universitaria "S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Articolo 2 - Attività ed incarichi incompatibili

Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda:

- a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico e altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time;
- c) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time. Il divieto non riguarda l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
- d) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria o da specifiche normative di settore;
- e) formazione a favore di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini il conflitto di interessi con l'Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- f) titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 6.

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche o sindacali.

Lo svolgimento di attività incompatibili, fuori dai casi consentiti dalla legge, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23.12.1996, n. 662.

Articolo 3 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere le attività di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente articolo 2, purché non in conflitto di interesse con l'Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale, accertato sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 6, e secondo quanto previsto dalla contrattazione vigente, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 4 - Incarichi che necessitano di comunicazione preventiva

Non sono soggetti ad autorizzazione ma all'obbligo della comunicazione preventiva:

1. tutti gli incarichi gratuiti, ivi comprese le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative sociali - sempre che si tratti di attività volontaria - o altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro o le attività sportive ed artistiche.
2. i seguenti incarichi, ancorché retribuiti, previsti dall'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/01:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari intendendosi per tale quella concernente le iniziative formative del dipendente, rinviando per la relativa disciplina alle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Nel caso, invece, in cui la partecipazione a convegni e seminari sia svolta dal dipendente quale docente o relatore si applicano le disposizioni previste al successivo articolo 5.
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

A tal fine il dipendente interessato è tenuto ad informare preventivamente, e comunque almeno 30 giorni precedenti l'evento, l'Azienda mediante comunicazione formale da inviare all'U.O.C. Affari Generali finalizzata alla verifica che l'attività che si intende svolgere rientri nelle fattispecie sopra descritte e non dia luogo a casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione.

In assenza di diniego espresso da parte dell'Azienda vale il silenzio assenso.

Gli incarichi di cui al presente articolo devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

La comunicazione preventiva consente, inoltre, all'U.O.C. Affari Generali di provvedere all'assolvimento del debito informativo attraverso la procedura web del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 5 - Incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva

Rientrano nella categoria degli incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva le prestazioni retribuite, a favore di soggetti sia pubblici che privati, svolte saltuariamente ed occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate e comunque dei doveri di ufficio a favore dell'Azienda o di terzi, fermo restando che tale attività deve comportare un limitato impegno in termini temporali e non deve configurarsi come rapporto di lavoro subordinato o collaborazione continuativa.

Per lo svolgimento di tali incarichi esterni, salvo diversa specifica previsione normativa (part-time pari al 50%, libera professione dei dirigenti sanitari, incarichi professionali previsti da specifiche disposizioni), deve essere richiesta all'Azienda formale autorizzazione da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente, tenuto ad allegare la richiesta di incarico del soggetto conferente. La domanda, redatta utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento reperibile sul sito aziendale, deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'incarico per l'istruttoria.

Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

Il dipendente che svolge l'attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa, salve le eventuali più gravi conseguenze previste dai contratti collettivi di lavoro e dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza dell'obbligo di autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Azienda per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti.

La richiesta di autorizzazione preventiva deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico;
- b) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
- c) il codice fiscale/partita IVA del soggetto o ente conferente l'incarico;
- d) la dichiarazione da parte del dipendente dei contenuti dell'incarico, il periodo e l'impegno previsto in giorni o ore, l'importo presunto del compenso, la natura dell'incarico;
- e) la non interferenza con il regolare esercizio dell'attività istituzionale, la compresenza o meno di altri incarichi in corso.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'U.O.C. Affari Generali, struttura competente a rilasciare la relativa autorizzazione e tenuta al successivo inserimento del debito informativo attraverso la procedura web del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 6 - Criteri di valutazione delle richieste

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, al fine di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, si predeterminano, come segue, i criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego del nullaosta:

1. sono autorizzabili le attività saltuarie, sporadiche ed occasionali, ossia quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio, che non siano prevalenti rispetto a quelle di istituto e che comportino, comunque, nell'anno solare un impegno complessivo non superiore a trenta giorni al fine anche della salvaguardia dell'integrità psico-fisica del dipendente.
2. non sono autorizzabili quelle attività che necessitano della apertura di partita IVA, fatta eccezione per l'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno sempre che la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.
3. non sono autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda, compresi quelli da svolgersi presso soggetti accreditati che intrattengano a qualunque titolo un rapporto contrattuale con l'Azienda, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti privati con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti di qualsiasi natura in ragione dello svolgimento dell'attività istituzionale aziendale.

Sul modello predefinito, allegato al presente regolamento, utilizzato dal personale dipendente per la richiesta di autorizzazione, prima dell'inoltro all'U.O.C. Affari Generali, dovrà essere apposto il "visto" (timbro e firma) del Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza nonché del Direttore Sanitario per il personale dell'area sanitaria o del Direttore Amministrativo per l'area amministrativa, tecnica e professionale, attestante la mancanza di conflitto di interessi tra la prestazione da espletare e le attività istituzionali svolte dal dipendente presso la struttura di assegnazione.

L'Azienda non può in ogni caso conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.

Il relativo provvedimento è nullo di diritto.

Articolo 7 - Consulenze e perizie occasionali richieste da organi giurisdizionali o connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale

Le consulenze tecniche d'ufficio e quelle di parte rientrano anch'esse tra le attività occasionali che necessitano rispettivamente di comunicazione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento .

In entrambe le ipotesi, dovranno essere chiaramente indicati, come da allegata modulistica:

- il Tribunale competente;
- il numero di iscrizione a ruolo del procedimento;
- le modalità di fatturazione ed il relativo compenso;
- l'oggetto della prestazione.

Le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) conferite dall'Autorità Giudiziaria, costituendo prestazioni rese all'Autorità Giudiziaria nell'esercizio di una pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione, ma di sola comunicazione all'U.O.C. Affari Generali con la modalità indicate al precedente articolo 4. L'attività deve essere comunque espletata al di fuori dell'orario di servizio e non porsi in conflitto d'interessi.

Per i compensi spettanti al Dirigente Medico che espleta attività di CTU, si applicano le norme previste dal regolamento per l'attività libero professionale.

Laddove la CTU o la perizia su richiesta dall'Autorità Giudiziaria sia conferita ad un Dirigente Medico in extramoenia, quest'ultimo è tenuto ad effettuare la comunicazione ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 4, dovendo invece provvedere autonomamente alla fatturazione del relativo compenso alle parti tenute al pagamento.

Le perizie e le consulenze tecniche di parte (CTP) rese davanti l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio penale, civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili costituiscono attività libero professionale in intramoenia espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale il dipendente a rapporto esclusivo dovrà avanzare apposita richiesta nei termini di cui al precedente articolo 5.

I dipendenti che siano già stati autorizzati a svolgere attività libero professionale, in regime intramoenia, nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni in favore di singole persone fisiche, non sono tenuti a richiedere formale autorizzazione per lo svolgimento di tale attività. I relativi compensi saranno liquidati dall'azienda analogamente a quanto avviene per gli incassi della libera professione.

Mel caso di prestazioni da assoggettare ad iva la fattura deve essere emessa direttamente dalla S.C. Gestione Economica Finanziaria.

Articolo 8 - Adempimenti gestionali dell'anagrafe degli incarichi

L'anagrafe di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 contiene i dati utili a censire tutti gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti dell'Azienda, nonché gli eventuali compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi.

Articolo 9 - Regime sanzionatorio

Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata con l'introito del compenso illegittimamente corrisposto nei bilanci dell'amministrazione di appartenenza per incrementare fondi di produttività o altri fondi a questi assimilati, ferma restando, in capo all'interessato, la responsabilità disciplinare.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (Art.7 bis L.165/2001) in particolare si rinvia, comunque, all'art. 53, comma 8 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001.

Sommario

Premessa	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Attività ed incarichi incompatibili	2
Articolo 3 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale	2
Articolo 4 - Incarichi che necessitano di comunicazione preventiva	3
Articolo 5 - Incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva	4
Articolo 6 - Criteri di valutazione delle richieste	4
Articolo 7 - Consulenze e perizie occasionali richieste da organi giurisdizionali o connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale	5
Articolo 8 - Adempimenti gestionali dell'anagrafe degli incarichi	5
Articolo 9 - Regime sanzionatorio	5